



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 29/01/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 19 dicembre 2014, n. 443

D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale relativa all'ampliamento del parco eolico denominato "Coppa Civitamare - Altopiano San Nicola" nel Comune di Pietramontecorvino e costituito da n. 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 16 MW. Proponente: Voreas S.r.l.

L'anno 2014 addì 19 del mese di dicembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio V.I.A. e V.Inc.A., dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la V.I.A. (Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4) e delle risultanze della conferenza di servizi del 30.09.2014, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con nota del 08.08.2013 ed acquisita al protocollo n. AOO_089_8171 del 28.08.2013 del Servizio Ecologia, la società Voreas S.r.l. presentava alla Regione Puglia - Servizio Ecologia formale istanza di VIA;

Con nota protocollo n. AOO_089_8540 del 13.09.2013, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS invitava la società Voreas S.r.l. a trasmettere documentazione integrativa;

Con nota del 10.09.2013, acquisita al prot. n. AOO_089_8999 del 26.09.2013 del servizio Ecologia, la società proponente inviava copia delle pubblicazioni a mezzo stampa dell'avviso di deposito del progetto definitivo e SIA;

Con nota del 18.10.2013, acquisita al prot. n. AOO_089_9856 del 22.10.2013 del servizio Ecologia, la società proponente inviava ulteriore documentazione integrativa;

Con nota prot. n. AOO_089_11836 del 16.12.2013, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS, verificata la completezza formale della documentazione, richiedeva alle Amministrazioni/Enti interessate con competenza in materia ambientale il proprio parere di competenza;

Con nota del 09.01.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_795 del 22.01.2014 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, comunicava di aver rimesso le valutazioni di propria competenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

Con nota del 19.01.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_2445 del 10.03.2014 del Servizio Ecologia, l'AdB Puglia richiedeva alla società proponente documentazione integrativa al fine dell'espressione del proprio parere di competenza;

Con nota del 28.02.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_2711 del 14.03.2014 del Servizio Ecologia, la società proponente chiedeva al Comune di Pietramontecorvino l'espressione del parere previsto dalle

NTA del PAI per gli interventi ricadenti in aree PG1, per l'ampliamento del parco eolico di Pietramontecorvino;

Con nota del 02.04.2014, acquisita al prot. n. AOO-0890_3616 del 10.04.2014 del Servizio Ecologia, il Comune di Pietramontecorvino - Settore Tecnico richiedeva all'AdB Puglia ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19/2003 ultimo comma chiedeva all'AdB Puglia l'espressione del parere di competenza anche per le aree ricadenti in area PG1 atteso che il Comune non dispone di competenze tecniche necessarie per l'espressione del parere di compatibilità al PAI di cui alla nota dell'AdB Puglia proprio prot. n. 2088/2014.

Con nota prot. n. AOO159_3086 del 21.05.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_5228 del 03.06.2014 del Servizio Ecologia, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture per lo Sviluppo comunicava l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica relativo al progetto in oggetto.

Con nota del 06.06.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_6144 del 26.06.2014 del Servizio Ecologia, la società proponente comunicava di aver trasmesso le integrazioni richieste dall'AdB Puglia con nota prot. n. 2088/2014.

Con nota del 16.06.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_6143 del 26.06.2014 del Servizio Ecologia, l'ARPA Puglia - Direzione Scientifica trasmetteva in via endoprocedimentale il proprio parere di competenza.

Con nota del 20.06.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_6164 del 26.06.2014 del Servizio Ecologia, l'AdB Puglia comunicava che avrebbe reso il proprio parere di competenza al completamento dell'istruttoria tecnica in corso di svolgimento.

Con nota acquisita al prot. n. AOO_089_6173 del 27.06.2014 del Servizio ecologia, il Comitato regionale per la VIA inviava il proprio parere espresso nella seduta del 24.06.2014.

Con nota prot. n. AOO_089_7422 del 07.08.2014, il Servizio ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS, convocava per il giorno 26.09.2014, rinviata successivamente al giorno 30.09.2014 (nota prot. n. 8298/2014), una conferenza di servizi al fine di definire il procedimento di V.I.A. in oggetto e avente il seguente ordine del giorno:

- presa d'atto del parere del Comitato Regionale per la V.I.A. espresso nella seduta del 24.06.2014;
- analisi delle osservazioni al parere del Comitato;
- acquisizione di ulteriori pareri delle Amministrazioni/Enti con competenza in materia ambientale;
- assunzione del giudizio di compatibilità ambientale relativa alla proposta progettuale oggetto di valutazione;

alla nota di convocazione della succitata conferenza di servizi venivano allegati i pareri già trasmessi dalle Amministrazioni/Enti interessati nell'ambito del procedimento di V.I.A. in oggetto.

Con nota prot. n. AOO_089_9795 del 27/10/2014, il Servizio ecologia, viste le risultanze della conferenza di servizi del 30.09.2014, inviava alla Società proponente e alle Amministrazioni/Enti interessate, con competenza in materia ambientale, il verbale della medesima, chiedendo agli Enti che avevano espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto (ARPA Puglia, Servizio regionale Assetto del Territorio e Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia) di valutare le integrazioni prodotte dalla Società in sede di conferenze e di esprimersi in merito nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.

Con nota prot. n. AOO_089_11846 del 02.12.2014, il Servizio Ecologia inviava alla Società proponente formale preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii..

Con nota del 12.12.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_12852 del 18.12.2014 del Servizio Ecologia, la Società proponente inviava le proprie osservazioni al preavviso di rigetto (prot. n. 11846/2014).

Considerato che:

- nella succitata conferenza di servizi venivano acquisiti i seguenti pareri non favorevoli alla realizzazione della proposta progettuale oggetto di valutazione:
- Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica (proprio prot. n. AOO_145_11556 del 25.09.2014, acquisito al prot. n. AOO_089_8556 del 30.09.2014 del Servizio

Ecologia);

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Puglia (proprio prot. n. 10050 del 30.09.2014, acquisito al prot. n. AOO_089_8577 del 30.09.2014 del Servizio Ecologia);
- AdB Puglia - parere non favorevole per gli aerogeneratori identificati dai numeri 1 e 12 (proprio prot. n. 11693 del 24.09.2014, acquisito al prot. n. AOO_089_8557 del 30.09.2014 del Servizio Ecologia);
- in sede di conferenza di servizi del 30.09.2014, la società proponente presentava integrazioni documentali al fine di superare le criticità rilevate dal Comitato VIA Regionale e dagli Enti che avevano espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'opera;
- il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS, con nota prot. n. AOO_089_9795 del 27.10.2014, viste le risultanze della conferenza di servizi tenutasi in data 30.09.2014, invitava la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Puglia, il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e l'ARPA Puglia che avevano espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto a voler esprimersi sulle integrazioni documentali prodotte dalla società in sede di conferenza, nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa;

Rilevato che:

- la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Puglia, il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e l'ARPA Puglia non hanno inviato, nei termini loro concessi, il proprio parere di competenza sulle integrazioni presentate dalla Società proponente in sede di conferenza di servizi, e, pertanto, ad oggi permangono i pareri sfavorevoli alla realizzazione dell'intervento in oggetto dei succitati Enti ed acquisiti sia in itinere (parere ARPA Puglia) sia in conferenza di servizi del 30.09.2014 (parere Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Puglia, il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica);
 - nella seduta del 24.06.2014, il Comitato regionale per la V.I.A., cui competono le valutazioni tecniche di merito (ex Regolamento Regionale 10/2011), nelle conclusioni del proprio parere visto:
 - [...] il parere dell'Arpa Puglia - Dipartimento provinciale di Foggia, ..., che si condivide con particolare riferimento alle perplessità espresse rispetto alle componenti Rumore e Campi elettromagnetici e Sicurezza;
 - L'incompatibilità dell'ampliamento del parco eolico esistente con i valori e con il sistema delle tutele riferite al codice dei Beni Culturali e paesaggistici, che comprometterebbe definitivamente i valori paesaggistici presenti in un contesto già caratterizzato dalla presenza di innumerevoli installazioni eoliche;
- valutato:
- L'impianto nella sua complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce (non solo attraverso la sola sovrapposizione dei vincoli esistenti), che ha evidenziato molteplici criticità in particolar modo rispetto all'idrologia superficiale, agli insediamenti abitati e/o alle masserie presenti in prossimità dello stesso, alla presenza di siti di interesse storico culturale, nonché ai potenziali impatti cumulativi e sinergici
esprimeva parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
 - le osservazioni trasmesse dalla Società proponente ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii. (prot. n. 12852/2014) non contengono approfondimenti di merito specifici, tali da superare le criticità rilevate dal Comitato regionale per la V.I.A. e dagli Enti che hanno espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento;

Considerato che:

- per quanto rilevato, viste le risultanze della conferenza di servizi del 30.09.2014, permangono i motivi

ostativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere non favorevole alla realizzazione dell'opera reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 24.06.2014 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi del 30.09.2014;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. (nota prot. n. 8949/2014), le osservazioni trasmesse dalla società proponente non contengono approfondimenti di merito tali da superare le criticità sotto il profilo ambientale già rilevate dal Comitato regionale per la V.I.A. e degli Enti che hanno espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento oggetto di valutazione;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 13 c.1 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere non favorevole reso dal Comitato regionale per la VIA e alle risultanze della conferenza di servizi del 30.09.2014, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Pietramontecorvino (FG), in località "Coppa Civitamare - Altopiano San Nicola" costituito da n. 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 16 MW. Proponente: VOREAS S.r.l. con sede legale in Via S. Caboto 15 - 20094 Corsico (MI);
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura del Servizio Ecologia;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, al Servizio Assetto del Territorio, alla Provincia di Foggia, al Comune di Pietramontecorvino (FG), all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli